SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 710)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FERRALASCO, DALLE MURA, LABOR, RUFINO, FINESSI, SIGNORI e VIGNOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 1977

Riforma del collocamento

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto la funzione del collocamento, attualmente regolata in via principale dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, ha perso da tempo quella concreta incidenza nella realtà viva del mondo del lavoro, che pur sarebbe naturale richiedere ad uno strumento pubblico che — in linea astratta — incide così profondamente sui poteri organizzativi dell'imprenditore. Nè l'inserimento delle forze sindacali nella dinamica amministrativa, realizzata attraverso le commissioni di collocamento, si è mostrato sufficiente, di per sè solo, a rivitalizzare il settore.

A parte, infatti, le obiettive difficoltà per le forze sindacali di essere concretamente presenti, a tutti i livelli ed in tutte le occasioni, in una organizzazione polverizzata al massimo, resta il fatto fondamentale che, nella concreta struttura degli organi del collocamento, vengono a mancare alle organizzazioni dei lavoratori quei validi interlocutori politici e sociali, necessari ad esaltare lo stesso ruolo del sindacato. In pratica oggi i sindacati, lungi dal gestire direttamente la funzione del collocamento, siedono a lato di un organo burocratico, privo come tale di ogni responsabilità politica. Dal canto loro le imprese hanno assunto verso il servizio pubblico del collocamento un atteggiamento di passiva accettazione di quello che considerano un mero onere amministrativo, tentando — ed in pratica riuscendo — a limitare la portata e l'incidenza della disciplina dell'intermediazione pubblica obbligatoria nell'offerta di lavoro, attraverso un indiscriminato uso delle cosiddette richieste nominative e, soprattutto, attraverso la pratica generalizzata di finti « passaggi diretti » tra imprese.

Nella prassi l'intermediazione pubblica e il necessario intervento dei sindacati nella disciplina del mercato del lavoro si svolgono al di fuori degli stretti canali burocratici predisposti dalla legge, attraverso la mediazione di autorità propriamente politiche (Ministero del lavoro, Regioni, Comuni), all'atto del finanziamento di imprese industriali o di programmazioni degli interventi sul territorio. Gli organi specificatamente preposti al collocamento sono quindi stati relegati di fatto ad una funzione residuale e prettamente locale, quando addirittura non si siano caratterizzati con connotazioni clientelari.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

Appare quindi evidente la necessità di ripensare legislativamente l'intera disciplina del collocamento in una chiave organizzativa e procedimentale diversa e più moderna, atta a garantire un effettivo controllo pubblico nel mercato del lavoro ed un servizio di cui imprese e lavoratori possano effettivamente giovarsi.

Il criterio ispiratore fondamentale della riforma è quello di sostituire all'istanza burocratica e centralistica una presenza politica nella concreta gestione della compensazione tra domanda e offerta di lavoro. Tale presenza è soprattutto quella degli enti locali, la Regione e i comprensori, e solo in via indiretta quella del Ministro del lavoro e dello Stato, al quale sono riservate soltanto competenze di studio, di pianificazione e di gestione della compensazione interregionale. Questo nella convinzione che la mediazione possa più facilmente avvenire attraverso organi rappresentativi locali, secondo quelle prassi dianzi evidenziate.

Il problema del collocamento rientra direttamente nel più generale problema della mobilità del fattore lavoro ed una sua corretta soluzione diviene improrogabile nell'attuale fase di crisi occupazionale e nell'emergenza della situazione economica.

È da più parti riconosciuto, d'altronde, che il problema va risolto soprattutto in sede di politica regionale, ancorchè da taluni si proponga, in via provvisoria, la creazione di speciali organismi aggiuntivi di carattere temporaneo.

Nella convinzione che esista una naturale tendenza degli interventi amministrativi congiunturali ad assumere carattere stabile e definitivo, la presente proposta di legge sceglie decisamente la strada dell'intervento definitivo e sostitutivo, al fine di semplificare il quadro amministrativo e soprattutto al fine di innestare una buona volta, in un intervento reso necessario dalla congiuntura, una prospettiva chiara e decisa di riforma strutturale.

È per questa ragione che non si propongono nuove commissioni regionali da lasciare operare accanto alle strutture amministrative esistenti, ma, sia pure attraverso un meccanismo di gradualità, si prevede la completa sostituzione della nuova organizzazione, che si verrà ad articolare attraverso singole leggi regionali, alla organizzazione preesistente, che di fatto si è dimostrata inidonea a svolgere la funzione cui era chiamata.

Il meccanismo utilizzato è stato quello già scelto dal Parlamento con l'approvazione della legge n. 382 del 1975, della delega alle Regioni (ex articolo 118 della Costituzione) dell'intera funzione di avviamento al lavoro, per cui il presente disegno di legge viene ad assumere anche il carattere di una legge quadro, da adattare alle singole esigenze regionali.

Nel procedere alla delega si sono tenute presenti le risultanze e le proposizioni normative finora emesse dalla Commissione Giannini sull'attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382, con le necessarie modificazioni rese necessarie dall'uso, in luogo della delega, di una legge formale per provvedere al trasferimento di uffici e personale alle Regioni. Si tratta evidentemente di disciplina nel caso in cui la delega del Governo non sia nel frattempo esercitata.

D'altronde l'immediato passaggio degli uffici e del personale alle Regioni appare l'unico mezzo idoneo per attribuire alle stesse un effettivo controllo della materia e per evitare quegli inconvenienti, gravissimi, che si verificano in occasione della codipendenza di uffici.

L'articolo 1 prevede la delega alle Regioni di tutta la funzione dell'avviamento al lavoro, con la facoltà delle assemblee regionali di sostituire all'organizzazione statale una loro autonoma organizzazione.

Gli articoli 2 e 3 prevedono tassativamente le funzioni non oggetto di delega che rimangono allo Stato e vengono esercitate dalla Commissione nazionale per l'occupazione. Tale Commissione viene inserita nell'ambito del Ministero del lavoro cui permangono compiti di programmazione, studio, documentazione e — ovviamente — di indirizzo politico-legislativo.

Gli articoli 4, 5 e 6 prevedono la struttura degli uffici regionali vincolando la potestà legislativa regionale al rispetto di determinati equilibri nella composizione degli uffici collegiali e — più in generale — stabi-

lendo il criterio che accanto ad ogni organismo burocratico (sezione comprensoriale) deve esistere necessariamente un particolare ufficio collegiale rappresentativo (commissione comprensoriale).

Il comprensorio di lavoro dovrebbe inoltre costituire la struttura base della nuova organizzazione e, in larga misura, coincidere con i distretti scolastici.

Gli articoli 7, 8 e 9 stabiliscono in via generale per tutto il territorio nazionale i requisiti necessari per l'iscrizione nelle liste di collocamento e i criteri di valutazione della documentazione.

L'articolo 10 introduce il libretto professionale.

Parte di questa disciplina è strumentale ai compiti di rilevazione statistica e di studio attribuiti al Ministero del lavoro.

L'articolo 11 nel disciplinare i criteri di classificazione degli iscritti introduce il criterio dell'avviamento al lavoro per fasce di qualificazione omogenee. La consistenza di tali fasce viene stabilita per tutto il territorio nazionale dalla Commissione per l'occupazione sulla base della contrattazione collettiva nazionale, da cui peraltro il concetto stesso di fasce di qualificazione trae origine.

L'articolo 12 sancisce l'obbligo dei datori di lavoro di assumere per il tramite dell'ufficio comprensoriale di collocamento, con connessa specificazione del divieto di indagini sulle opinioni politiche, religiose eccetera del lavoratore avviato (articolo 13).

L'articolo 14 ha, nel disegno di legge, una notevole importanza in quanto privilegia in maniera notevole, quasi assoluta, la cosiddetta richiesta numerica: da un lato infatti sottopone a controllo le richieste qualificate e dall'altro limita le richieste nominative in ambiti ristretti. In particolare si è adottato il criterio secondo cui le categorie di dipendenti passibili di assunzioni con richiesta nominativa devono essere stabilite tassativamente sulla base della contrattazione collettiva vigente.

Sulla stessa linea l'articolo 15 tenta di arginare quella enorme falla nel sistema tradizionale del collocamento costituita dal passaggio diretto da un'azienda all'altra. Sono previste cumulativamente le condizioni in cui l'autorizzazione è concessa. Ciò evidentemente nel rispetto della fondamentale libertà del lavoratore di migliorare la propria condizione di lavoro, che è diritto insopprimibile del lavoratore, ma anche nel rispetto di altri princìpi di solidarietà costituzionalmente garantiti.

La funzione degli articoli 16, 17 e 19 è particolarmente importante nella prospettiva congiunturale del presente disegno di legge.

Il primo infatti tende a garantire, attraverso preferenze nell'avviamento al lavoro dei dipendenti licenziati, una continuità nell'impiego dei dipendenti licenziati, una continuità nell'impiego degli stessi lavoratori presso l'azienda ovvero presso lo stesso settore produttivo. Si evita in tal modo quella dispersione di esperienze e capacità produttive che è fattore non ultimo dell'espansione delle crisi produttive.

L'articolo 17 invece collega la funzione del collocamento con quella formazione professionale, già di spettanza della Regione, sancendo l'obbligo dei lavoratori disoccupati iscritti nelle liste di collocamento a partecipare ai corsi di formazione e riqualificazione professionale. Alla natura obbligatoria del corso corrisponde una integrazione dell'indennità di disoccupazione.

L'articolo 19 infine introduce in via sperimentale e limitatamente agli appalti pubblici il criterio dei turni di lavoro.

Gli articoli 20, 21 e 22 attengono specificamente ai problemi della delega alle Regioni (ex articolo 118 della Costituzione). Comunque — salvo ovviamente un eventuale esercizio da parte del Governo della potestà legislativa di cui alla legge n. 382 del 1975 — l'indicazione emergente è quella di adibire eventuale personale, sovrabbondante e non trasferito alle Regioni, al potenziamento dei servizi dell'Ispettorato del lavoro.

L'articolo 23 è norma penale.

L'articolo 25, infine, attraverso una delega triennale al Governo attribuisce una certa elasticità e un aspetto sperimentale alla nuova disciplina proposta, dando la possibilità al Governo di apportare opportuni adattamenti mano a mano che la concreta applicazione della legge lo richieda.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Funzione pubblica del collocamento e delega alle Regioni*)

Il collocamento è attività riservata allo Stato.

Le funzioni in materia di avviamento al lavoro sono delegate alle Regioni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, salvo quelle previste dagli articoli 2 e 3 della presente legge.

Le Regioni possono, nel rispetto dei princìpi stabiliti nella presente legge, emanare norme legislative per la riorganizzazione delle competenze territoriali, con facoltà di istituire organi propri in sostituzione di quelli esistenti a competenza regionale, provinciale e comunale.

Art. 2.

(*Commissione nazionale per l'occupazione*)

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale una Commissione nazionale per l'occupazione, presieduta dallo stesso Ministro o da un Sottosegretario di Stato da lui designato.

La Commissione è composta dal direttore generale del collocamento e dell'orientamento e addestramento professionale, da un rappresentante del Ministero dell'industria, da cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e tre dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

La Commissione ha il compito di:

a) effettuare la compensazione tra domanda ed offerta di lavoro al livello interregionale e intercomunitario;

b) formulare previsioni di occupazione al livello nazionale;

c) formulare le fasce di qualificazione di cui all'articolo 11;

d) esprimere pareri su materie attinenti all'avviamento al lavoro richiesti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Ai fini di cui al comma precedente la Direzione generale del collocamento e dell'orientamento e addestramento professionale si avvale dei dati trasmessi dai competenti uffici regionali e della relazione sulla politica dell'impiego presentata dalla Commissione nazionale per l'occupazione, dall'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La Commissione nazionale per l'occupazione dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati; può costituire nel suo seno gruppi di studio e comitati per questioni concernenti materie di propria competenza. La Commissione si riunisce almeno una volta al mese ovvero per disposizione del presidente o su richiesta di un terzo dei suoi membri.

Art. 3.

(*Anagrafe del lavoro*)

È istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il servizio dell'anagrafe del lavoro per la raccolta dei dati relativi all'occupazione dei lavoratori in Italia e all'estero.

A tal fine le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, le amministrazioni regionali, provinciali e comunali e gli enti pubblici, attraverso le proprie sedi periferiche, nonchè i privati datori di lavoro sono tenuti ad inviare alla sezione comprensoriale di collocamento ove i propri dipendenti prestano servizio, la denuncia nominativa del personale comunque dipendente, con l'indicazione delle rispettive qualifiche.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvederà, con proprio decreto, su proposta della Commissione nazionale per l'occupazione di cui all'articolo 2, ad emanare le norme necessarie per l'attuazione dell'anagrafe del lavoro.

Art. 4.

(*Commissione regionale per l'occupazione*)

Ciascuna Regione istituisce, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una commissione regionale per l'occupazione composta dal presidente della Giunta regionale o da un suo delegato con funzioni di presidente, dal funzionario della Regione che sovraintende agli uffici regionali istituiti ai sensi dell'articolo 1, da due esperti designati dalle assemblee regionali e da cinque rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e tre dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Oltre ai compiti attribuiti dalla legge regionale, le commissioni regionali per l'occupazione devono in ogni caso:

a) effettuare la compensazione tra domanda e offerta di lavoro nei casi indicati dall'articolo 14;

b) fare proposte sulla istituzione di sezioni comprensoriali di collocamento;

c) esprimere pareri su materie attinenti il collocamento, richiesti dal presidente;

d) esprimere pareri vincolanti sul contenzioso in materia di collocamento, richiesti dal presidente;

e) esprimere pareri vincolanti sul contenzioso in materia di collocamento;

f) elaborare sulla base dei dati forniti dagli uffici regionali competenti le previsioni regionali di occupazione ed esprimere pareri obbligatori sui piani di occupazione predisposti dalle Regioni;

g) stabilire le modalità di applicazione dei criteri fissati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai fini dell'iscrizione dei lavoratori nelle fasce di qualificazione di cui all'articolo 11.

Le commissioni durano in carica quattro anni e devono riunirsi almeno una volta al mese.

Art. 5.

(*Sezioni comprensoriali*)

Per l'espletamento del servizio del collocamento le Regioni istituiscono con legge, su proposta della commissione regionale di cui all'articolo 4, sezioni comprensoriali operanti in ambiti territoriali possibilmente coincidenti con i distretti scolastici.

Le sezioni effettuano l'avviamento numerico dei lavoratori sulla base delle graduatorie predisposte dalla commissione comprensoriale di collocamento di cui all'articolo 6. Esercitano inoltre le altre attribuzioni previste da leggi regionali.

Le sezioni comprensoriali devono, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, coprire l'intero territorio regionale.

Art. 6.

(*Commissione comprensoriale e graduatorie di precedenza*)

Nell'ambito di ciascuna sezione comprensoriale di collocamento deve essere istituita una commissione presieduta dal dirigente della sezione.

La commissione è composta da cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e da un rappresentante delle organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative a livello nazionale.

La commissione predispone graduatorie di precedenza per fasce di qualificazione sulla base dei seguenti criteri:

anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento;

situazione economica e patrimoniale.

Le singole Regioni possono con legge indicare i mezzi specifici attraverso i quali

la commissione può accertare la situazione economica e patrimoniale del lavoratore.

Nella formulazione delle graduatorie si terrà conto delle precedenze e preferenze indicate nell'articolo 16.

La commissione rilascia l'autorizzazione per il passaggio diretto da un'azienda all'altra, nonchè il nulla osta per richieste nominative di manodopera.

Avverso i provvedimenti della commissione comprensoriale è dato ricorso al presidente della commissione regionale, di cui all'articolo 4, che decide in via definitiva su parere della commissione regionale per il collocamento.

Art. 7.

(*Iscrizione nelle liste*)

Chiunque aspiri ad essere avviato ad un lavoro subordinato deve iscriversi nelle liste di collocamento presso la sezione comprensoriale del territorio di residenza.

Nelle liste possono iscriversi coloro che abbiano compiuto l'età minima per essere ammessi al lavoro prevista dalla legge.

Per ottenere l'iscrizione nelle liste il lavoratore deve esibire il libretto professionale sul quale verranno riportati gli estremi della iscrizione.

La qualifica con la quale il lavoratore chiede di essere inscritto, in caso di mancata trascrizione sull'apposito libretto professionale, nelle liste deve essere accertata da uno degli istituti o centri professionali indicati e resi pubblici annualmente dalla commissione regionale per l'impiego.

Tale obbligo sussiste anche nel caso di richiesta di cambio di qualifica da parte del lavoratore.

Dall'accertamento sono esclusi coloro che chiedono l'iscrizione nelle liste con qualifiche corrispondenti ai titoli di studio posseduti ovvero in possesso di attestati di qualificazione rilasciati da centri professionali riconosciuti dalla Regione.

I lavoratori cittadini dei Paesi della CEE saranno iscritti nelle predette liste previa esibizione del documento previsto dalle norme comunitarie.

I lavoratori extra comunitari che chiedono di iscriversi nelle liste di collocamento de-

vono essere muniti del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o di documento equipollente, previsto da accordi internazionali.

Art. 8.

(*Trasferimento di iscrizione*)

Il lavoratore iscritto nelle liste di una sezione comprensoriale può chiedere di trasferire la propria iscrizione nelle liste di altra sezione comprensoriale.

Per il trasferimento di iscrizione non è richiesto il cambio di residenza ed il lavoratore conserva per intero l'anzianità precedentemente maturata.

Art. 9.

(*Conferma dello stato di disoccupazione*)

I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento devono confermare ogni tre mesi dalla data di iscrizione il loro stato di disoccupazione presso la competente sezione comprensoriale.

La conferma di detto avviene d'ufficio per i lavoratori avviati a corsi professionali, a cantieri di lavoro o di rimboschimento e a turni di cui all'articolo 19.

Coloro che non ottemperano all'obbligo di cui al primo comma sono cancellati dalle liste di collocamento. Tale cancellazione può essere revocata dalla commissione comprensoriale di cui all'articolo 6 soltanto in caso di comprovato grave impedimento del lavoratore.

Art. 10.

(*Libretto professionale*)

È istituito il libretto professionale per i lavoratori subordinati.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emanerà norme per la nuova disciplina del libretto professionale che verrà rilasciato gratuitamente dalle se-

zioni comprensoriali, anche per i lavoratori stranieri.

Il libretto professionale è obbligatorio per tutti i lavoratori ad eccezione:

dei lavoratori esclusivamente a compartecipazione;

dei lavoratori assunti dalle amministrazioni pubbliche e da enti pubblici mediante concorso pubblico.

Durante i periodi di occupazione del lavoratore il libretto professionale è depositato presso il datore di lavoro; nei periodi di disoccupazione il libretto è tenuto dal lavoratore.

Art. 11.

(*Classificazione degli iscritti*)

I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento sono suddivisi nelle seguenti classi:

1ª classe

Lavoratori disoccupati con o senza precedenti lavorativi.

2ª classe

Lavoratori occupati e pensionati in cerca di altra occupazione.

Nell'ambito delle classi i lavoratori sono raggruppati per settore di produzione, entro ciascun settore per fasce di qualificazione.

Le fasce di qualificazione sono stabilite, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta della Commissione nazionale per l'occupazione e sono aggiornate almeno ogni tre anni anche in relazione alla dinamica contrattuale.

Con le stesse modalità sono fissati i criteri per l'iscrizione nelle fasce di qualificazione.

Possono essere previste sottoclassi per i lavoratori che chiedono di essere avviati esclusivamente a lavori stagionali o di breve durata.

Art. 12.

(*Obbligo di assunzione tramite le sezioni comprensoriali*)

I datori di lavoro pubblici e privati devono richiedere i lavoratori da assumere alla sezione comprensoriale di collocamento nella cui circoscrizione si svolgono i lavori.

È fatto divieto ai datori di lavoro di far pervenire le richieste di assunzione alle sezioni per il tramite di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento.

È vietata ogni attività di mediazione o di interposizione anche a titolo gratuito, comunque organizzata.

L'obbligo di cui al primo comma non riguarda:

i lavoratori esclusivamente a compartecipazione;

i lavoratori assunti dai datori di lavoro pubblici mediante concorso pubblico.

I nominativi dei lavoratori di cui al comma precedente devono essere comunicati alla sezione comprensoriale di collocamento da parte dei datori di lavoro che li abbiano assunti.

Art. 13.

(*Divieto di indagini e rifiuto di assunzione del datore di lavoro*)

Al datore di lavoro è vietato effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, sindacali o religiose del lavoratore da assumere.

Il lavoratore da assumere può essere sottoposto ad accertamenti sanitari da parte del datore di lavoro solo presso organismi pubblici specializzati.

Il datore di lavoro può rifiutarsi di assumere i lavoratori che siano stati da lui precedentemente licenziati per giusta causa o giustificato motivo, determinato da una notevole inadempienza degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro.

Art. 14.

(*Richiesta di assunzione e compensazione tra domanda ed offerta*)

Le richieste di lavoratori da assumere devono essere numeriche per settore e fasce di qualificazione.

Il datore di lavoro può indicare nella richiesta particolari requisiti tecnici o fisici ritenuti indispensabili per motivate esigenze tecnico-produttive. In tal caso la sezione comprensoriale di collocamento, prima di procedere all'avviamento, può disporre accertamenti intesi a verificare se i predetti requisiti corrispondano effettivamente ad esigenze tecnico-produttive. Il rifiuto di tener conto delle richieste qualifiche è adottato con delibera della commissione comprensoriale.

Gli avviamenti sono effettuati dalla sezione comprensoriale di collocamento sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 6.

Le richieste di assunzione rimaste inevase sono trasmesse alla Commissione nazionale per l'occupazione, che provvede alla compensazione tra domanda e offerta nell'ambito regionale.

Ai fini della compensazione interregionale, la commissione regionale trasmette le offerte rimaste inevase nell'ambito regionale alla Commissione nazionale per l'occupazione, che provvede per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La richiesta nominativa è ammessa:

1) per i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado componenti il nucleo familiare del datore di lavoro, con esclusione delle imprese costituite in forma societaria;

2) per il personale con funzioni direttive o altamente specialistiche, da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della Commissione nazionale per l'occupazione, emesso sulla base della contrattazione collettiva nazionale;

3) per i lavoratori destinati ad aziende che occupano stabilmente non più di tre dipendenti.

Per dipendenti da adibire a mansioni di personale di fiducia dell'imprenditore, determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della Commissione nazionale per l'occupazione e tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale. I datori di lavoro devono dichiarare all'atto della presentazione delle richieste, sia numeriche che nominative, se vi siano stati, entro l'anno precedente, dipendenti della stessa qualifica licenziati per riduzione di personale, specificandone i nomi.

Il lavoratore che senza giusto motivo rifiuta una adeguata offerta di lavoro perde l'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento.

Art. 15.

(*Passaggio diretto*)

La commissione comprensoriale rilascia l'autorizzazione al passaggio diretto del lavoratore da un'azienda ad un'altra se ricorrono le seguenti condizioni:

che non siano disponibili lavoratori della stessa qualifica aventi diritto alla precedenza nell'assunzione o riassunzione, secondo quanto previsto dall'articolo 16;

se il lavoratore viene richiesto con una qualifica diversa dello stesso settore produttivo o di altro settore, la commissione comprensoriale dispone l'accertamento di detta qualifica secondo le modalità indicate nell'articolo 6;

il lavoratore deve aver prestato almeno sei mesi di effettivo servizio presso l'azienda nella quale risulta occupato.

Art. 16.

(*Precedenze e preferenze*)

Hanno la precedenza ad essere avviati presso lo stesso datore di lavoro i lavoratori licenziati per riduzioni di personale di cui al penultimo comma dell'articolo 14.

I lavoratori licenziati in dipendenza di crisi economiche settoriali e locali delle atti-

vità industriali, di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale hanno la precedenza nell'avviamento presso aziende che localmente esercitino attività industriali sostitutive di quelle delle aziende nelle quali i lavoratori stessi erano occupati.

I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento che siano in possesso di attestato di qualificazione conseguito al termine di corsi di formazione organizzati dalla Regione hanno la preferenza nell'avviamento al lavoro nell'ambito delle rispettive fasce di qualificazione.

Ai lavoratori che durante il periodo di cassa integrazione guadagni partecipano a corsi di riqualificazione organizzati dalla Regione è accordata la precedenza nell'avviamento al lavoro se, al termine dei corsi, risultino licenziati.

Art. 17.

(*Corsi di formazione e riqualificazione*)

Il lavoratore iscritto come disoccupato nelle liste di collocamento può essere chiamato a frequentare i corsi di formazione e riqualificazione professionali organizzati dalle Regioni.

La chiamata avviene a rotazione e con criteri stabiliti da legge regionale, atti a garantire l'imparzialità della scelta.

L'indennità di disoccupazione per i lavoratori disoccupati iscritti nelle liste di collocamento che frequentano i corsi è integrata, per il periodo di frequenza, in misura congrua da stabilirsi con singole leggi regionali.

Il rifiuto opposto senza giusto motivo alla chiamata ai corsi comporta la perdita di anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento.

Art. 18.

(*Assunzioni dirette per motivi di forza*)

Nel caso vi sia urgente necessità di evitare danni alle persone, agli impianti o ai beni prodotti e non vi sia la possibilità di

rivolgersi tempestivamente alla competente sezione, ovvero questa non possa provvedere all'immediato avviamento, è data facoltà, al datore di lavoro, di assumere direttamente la manodopera strettamente necessaria per fronteggiare il pericolo di danno, per un periodo massimo di tre giorni.

Di tali assunzioni il datore di lavoro è tenuto a dare, entro 24 ore, motivata comunicazione alla sezione della località ove si svolgono i lavori, specificando i nomi dei prestatori d'opera assunti.

La competente commissione comprensoriale procede all'eventuale ratifica entro le successive 48 ore; tale ratifica è subordinata, ove se ne ravvisi la necessità, all'accertamento da parte dell'Ispettorato del lavoro dell'effettiva esistenza dei motivi di forza maggiore addotti.

Qualora detti motivi non siano stati riconosciuti, l'assunzione è considerata illegittima e soggetta alle penalità previste dalla presente legge.

Art. 19.

(*Turni di lavoro*)

Nei contratti di appalto di opere pubbliche da eseguirsi in località nelle quali lo stato della disoccupazione sia particolarmente accentuato, le amministrazioni pubbliche, sentita la commissione comprensoriale, possono stabilire che determinate attività dell'appaltatore siano attuate con turni di lavoro fra tutti i disoccupati iscritti nelle liste di collocamento del comprensorio con la qualifica di manovale edile.

Art. 20.

(*Provvidenza ai lavoratori migrati*)

I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento della sezione comprensoriale del comune di residenza che, avendo accettato una offerta di lavoro in località distante dal comune di residenza non inferiore a 50 chi-

lometri, si trasferiscono stabilmente in detta località, beneficiano:

a) del rimborso spese di viaggio per sè e per le rispettive famiglie;

b) del rimborso spese di trasporto delle masserizie;

c) di una indennità *una tantum* di prima sistemazione da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentita la Commissione nazionale per l'occupazione;

d) di eventuali provvidenze aggiuntive erogate dalle Regioni e dal Fondo sociale europeo.

Art. 21.

(*Notifica cambi di qualifica e cessazione rapporto lavoro*)

I datori di lavoro pubblici e privati devono comunicare entro 15 giorni alla competente sezione comprensoriale i cambi di qualifica dei lavoratori da essi dipendenti.

Gli stessi datori di lavoro sono tenuti a comunicare alla sezione comprensoriale, nella cui circoscrizione si è svolta l'attività, i nomi e le qualifiche dei lavoratori di cui, per qualunque motivo, sia cessato il rapporto di lavoro.

Art. 22.

(*Uffici regionali per l'avviamento al lavoro*)

Le Regioni esercitano la potestà legislativa di cui all'articolo 1, terzo comma, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, stabilendo gli organici dei rispettivi uffici.

Nei tre anni successivi le Regioni non possono istituire nuovi uffici per le funzioni trasferite, nei limiti in cui l'istituzione di tali uffici comporti, comunque, assunzione di personale che non sia già, all'entrata in vigore della presente legge, nei ruoli organici della Regione.

Art. 23.

(*Trasferimento del personale*)

I ruoli di collocatori e degli uffici del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono soppressi.

I dipendenti di cui al primo comma possono chiedere di essere trasferiti alla Regione entro tre mesi dall'entrata in vigore delle singole leggi regionali di cui all'articolo precedente.

Qualora i dipendenti che richiedono il trasferimento siano in eccedenza rispetto all'organico di ciascuna Regione, queste procedono a concorsi per le rispettive qualifiche. La partecipazione al concorso è riservata ai dipendenti dei ruoli di cui al primo comma.

I dipendenti trasferiti vengono inquadrati a tutti gli effetti nel personale regionale, conservando l'anzianità di servizio e ogni altro diritto acquisito nel precedente rapporto.

I dipendenti non trasferiti sono immessi ad esaurimento nei ruoli degli Ispettorati del lavoro con l'anzianità e il grado maturati. Gli uffici e il personale addetto alle funzioni trasferite continuano a dipendere dal Ministero del lavoro fino all'effettiva costituzione degli uffici regionali.

Art. 24.

(*Sanzioni penali*)

Chiunque esercita la mediazione, in violazione delle norme della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. Se vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a tre mesi e l'ammenda fino a lire 2.000.000.

L'assunzione al lavoro di persone non munite di regolare libretto professionale e la mancata consegna, nel termine prescritto, del libretto al lavoratore da parte del datore di lavoro sono punite con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000 per ogni lavoratore a cui si riferisce la contravvenzione, fino al massimo complessivo di lire 1.000.000 e senza pregiudizio delle altre responsabilità.

Ad eguale pena soggiace il datore di lavoro che ometta di effettuare sul libretto

professionale le prescritte annotazioni e dichiarazioni o che le effettui in maniera inesatta o incompleta.

Le registrazioni dolosamente inesatte e incomplete sono punite con la multa da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni lavoratore a cui si riferisce il reato.

I datori di lavoro che non assumono per il tramite delle sezioni comprensoriali i lavoratori, sono puniti con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000 per ogni lavoratore assunto.

I datori di lavoro che non adempiono all'obbligo di cui al secondo comma dell'articolo 18 della presente legge sono puniti con l'ammenda da lire 5.000 a lire 10.000 per ogni lavoratore assunto e per ogni giornata di lavoro prestata; la pena è di lire 50.000 per ogni lavoratore assunto, nel caso in cui l'Ispettorato del lavoro accerti l'inesistenza dei motivi di forza maggiore addotti per l'assunzione diretta.

I datori di lavoro che non comunichino nei termini di cui all'articolo 21 della presente legge i cambiamenti di qualifica effettuati e la cessazione del rapporto di lavoro sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a lire 20.000 per ogni lavoratore.

I datori di lavoro i quali adibiscono a mansioni corrispondenti a qualifiche soggette a richiesta numerica lavoratori in possesso di qualifiche che ne hanno consentito l'avviamento in accoglimento di richiesta nominativa, sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a lire 600.000 per ogni lavoratore.

Art. 25.

(*Riparto dei fondi*)

Il Governo è delegato a provvedere al finanziamento delle Regioni in relazione alle funzioni delegate e al personale trasferito, senza oneri aggiuntivi al bilancio dello Stato.

Il riparto tra le varie Regioni dei fondi trasferiti viene fatto con decreto del CIPE, sentita la Commissione nazionale per l'occupazione.

Art. 26.

(*Locali delle sezioni comprensoriali*)

I comuni sono tenuti a fornire i locali occorrenti per i servizi di collocamento.

Art. 27.

(*Delega al Governo*)

Nei tre anni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è autorizzato ad emanare provvedimenti legislativi di adattamento alla presente disciplina del collocamento, nel rispetto dei princìpi ivi stabiliti e delle attribuzioni conferite alle Regioni.

Il Governo provvede previo parere della Commissione nazionale per l'occupazione e sentite le Commissioni parlamentari competenti.

Art. 28.

(*Disposizioni finanziarie*)

Alle spese di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 20 si provvede con i fondi dell'apposito capitolo di bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il cui stanziamento sarà adeguatamente aumentato.

All'onere relativo alle provvidenze di cui alla lettera *c*) dell'articolo 20 si provvede con uno stanziamento, da iscriversi annualmente in apposito capitolo del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da determinarsi ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, e da prelevarsi dal Fondo indennità di disoccupazione dell'INPS.

Art. 29.

(*Collocamenti speciali*)

Ove per soddisfare particolari esigenze del lavoro e della produzione sia ravvisata, per determinate categorie di lavoratori, la

necessità di organizzare il servizio di collocamento con forme particolari, può essere disposto che il servizio di collocamento, esercitato dagli organi previsti dalla presente legge, sia disciplinato da norme speciali da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione nazionale per l'occupazione.

Per la particolare categoria della gente dell'aria, viene istituito uno speciale Ufficio nazionale di collocamento con sede in Roma e sezioni a Milano, Napoli e Palermo.

All'Ufficio nazionale per il collocamento della gente dell'aria è preposto uno dei dirigenti superiori previsti dalla tabella *XV*, quadro *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

I collocamenti di speciali categorie di lavoratori già istituiti resteranno in vigore, ma dovranno essere informati ai princìpi generali contenuti nella presente legge.

Art. 30.

(*Disposizioni finali e transitorie*)

In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 11 della presente legge, si applicano le disposizioni previste, in materia di richiesta nominativa, dall'articolo 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

È abrogata la legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge o con essa incompatibile.